

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 257/2018**  
**del 5 dicembre 2018**  
**che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1521]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."

*Articolo 2*

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:  
"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."
2. Dopo il punto 32fg (Decisione di esecuzione 2011/632/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:  
"32fh. **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, dopo i termini "regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti i termini "o, se del caso, conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio".
- b) agli articoli 4 e 14, i riferimenti al "pertinente diritto dell'Unione" o alle "disposizioni del diritto dell'Unione" si intendono fatti alle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.
- c) all'articolo 16:
  - i) al paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "articolo 14, paragrafo 3" sono aggiunti i termini seguenti:  
"o sono situati in uno Stato EFTA e sono stati notificati da tale Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'articolo 14, paragrafo 3";

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

